

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA 548/ACU/2024 FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL'ART. 59, COMMA 3, DEL D. LGS. 36/2023, AVENTE A OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSEGNA E RITIRO DI CONTENITORI DI VARIA TIPOLOGIA E VOLUMETRIA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PRESSO UTENZE UBICATE NEL COMUNE DI NAPOLI

INDICE**PREMESSE**

- 1. PIATTAFORMA TELEMATICA**
- 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**
- 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**
- 4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**
- 5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**
- 6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA**
- 7. AVVALIMENTO**
- 8. SUBAPPALTO**
- 9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE**
- 10. GARANZIA PROVVISORIA**
- 11. SOPRALLUOGO**
- 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.A.C.**
- 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**
- 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**
- 15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**
- 16. OFFERTA ECONOMICA**
- 17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**
- 18. SEGGIO DI GARA**
- 19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**
- 20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**
- 21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE**
- 22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**
- 23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO**
- 24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**
- 25. CODICE DI COMPORTAMENTO**
- 26. ACCESSO AGLI ATTI**
- 27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**
- 28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

PREMESSE

Con decisione a contrarre dell'Amministratore Unico n. 166 del 13 dicembre 2024, A.S.I.A. Napoli SpA (di seguito anche ASIA o Stazione Appaltante) ha disposto di indire la procedura aperta n. 548/ACU/2024, ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito anche solo Codice) finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del Codice, avente a oggetto l'affidamento del servizio di consegna e ritiro di contenitori di varia tipologia e volumetria per la raccolta differenziata dei rifiuti, presso utenze ubicate nel comune di Napoli, conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al D.M. 17 giugno 2021, pubblicato in G.U.R.I. n. 157 del 2 luglio 2021.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://asianapoli.albofornitori.net/>.

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del Codice.

La durata del procedimento è pari a 5 mesi decorrenti dalla pubblicazione del bando di gara, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'art. 1, comma 4 e 5, dell'Allegato I.3 del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è Napoli – ITF33.

CIG B4D89259E5.

CUI S0749474063720230028

CPV 64121200

Il Responsabile unico del progetto è l'ing. Paolo Stanganelli.

Il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale è il sig. Saverio Maione.

Il Responsabile per la fase di affidamento è il dott. Vincenzo Pergola.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA**1.1. PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE**

L'utilizzo della piattaforma comporta l'accettazione tacita e incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento Eidas – electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoreponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla piattaforma;

- utilizzo della piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato “*Termini e Condizioni di Utilizzo della Piattaforma di e-Procurement*”, visionabile al seguente [link](#).

In caso di mancato funzionamento della piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica e informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento “*Termini e Condizioni di Utilizzo della Piattaforma di e-Procurement*”, visionabile al seguente [link](#), che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un *personal computer* conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune *browser* idoneo a operare in modo corretto sulla piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-*bis* e 6-*ter* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i.* il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii.* il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii.* il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionale.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, a ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- bando;
- disciplinare di gara;
- capitolato speciale d'appalto;
- schema di Accordo Quadro;
- D.U.V.R.I.;
- nota Informativa;
- e-DGUE;
- modello 1– domanda di partecipazione;
- modello 2 – dichiarazioni integrative;
- modello di dichiarazione familiari conviventi;
- modello di dichiarazione ex art. 1 del D.P.C.M. 187/1991;
- modello 3 – offerta economica;
- protocollo di legalità stipulato in data 2 agosto 2019 a cui A.S.I.A. Napoli SpA ha aderito in data 16 aprile 2021, visionabile al seguente [link](#).

- istruzioni operative per l'accesso alla piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo di cui ai *“Termini e Condizioni di Utilizzo della Piattaforma di e-Procurement”*, visionabili al seguente [link](#);
- codice di Comportamento dei dipendenti di A.S.I.A. Napoli S.p.A. adottato, con determina n. 60 del 9 maggio 2024 dell'A.U., in attuazione dell'art. 16 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli visionabile al seguente [link](#);
- codice Etico di ASIA, visionabile al seguente [link](#).

La documentazione di gara è accessibile, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione *“società trazione trasparente”*, al seguente [link](#).

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **10 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti e previa registrazione.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **6 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma.

Si invitano I concorrenti a visionare costantemente la sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82 del 2005, tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82 del 2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82 del 2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio, nei modi sopra indicati, si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente, nei modi sopra indicati, si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché l'interlocuzione con un unico soggetto risulta maggiormente rispondente alle esigenze di pianificazione e gestione del servizio in termini di efficienza, efficacia, economicità e tempestività delle azioni che questa stazione appaltante è chiamata a intraprendere.

Tabella 1

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizio di consegna e ritiro di contenitori di varia tipologia e volumetria per la raccolta differenziata dei rifiuti presso utenze ubicate nel comune di Napoli	64121200	P	Euro 200.000,00
A) Importo prestazioni				Euro 197.900,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				Euro 2.100,00
A) + B) Importo complessivo				Euro 200.000,00

L'importo complessivo dell'appalto posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato pari a **Euro 79.160,00** calcolati sulla base dei costi medi orari rilevati dalle Tabelle del Ministero e delle Politiche Sociali per il personale addetto ai servizi ambientali, aziende pubbliche e private.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo derivi da una più efficiente organizzazione aziendale.

Pertanto, nel caso in cui il costo complessivo della manodopera indicato dal concorrente in sede di offerta economica fosse inferiore a quello indicato da questa Stazione Appaltante, l'operatore economico concorrente dovrà inserire nella busta "offerta economica" una relazione giustificativa dei costi della manodopera indicati, onde consentire l'immediata attivazione delle verifiche di cui all'art. 110 del Codice.

Il contratto collettivo applicato è quello per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali, **codice alfanumerico K540**.

I prezzi unitari posti a base di gara sono i seguenti:

- a) prezzi unitari per l'erogazione del servizio ordinario (Attività A1 - manutenzione del parco di attrezzature assegnate all'utenza nell'ambito dei servizi porta a porta già attivi), come di seguito indicati:

Tabella 2 – Attività A1

Tipologia dell'intervento	Prezzo unitario del servizio posto a base di gara
raggiungimento dell'utenza (consegna)	Euro 12,20/consegna
movimentazione di attrezzature di tipo a)	Euro 1,00/pz
movimentazione di attrezzature di tipo b)	Euro 2,80/pz
movimentazione di attrezzature di tipo c)	Euro 6,50/pz

- b) prezzi unitari per lo sviluppo del servizio “Porta a Porta” ad ulteriori settori di territorio cittadino (Attività A2), come di seguito indicati:

Tabella 2 – Attività A2

Tipologia dell'intervento	Prezzo unitario del servizio posto a base di gara
singola consegna	Euro 6,65/consegna
movimentazione di attrezzature di tipo a)	Euro 1,30/pz
movimentazione di attrezzature di tipo b)	Euro 3,40/pz
movimentazione di attrezzature di tipo c)	Euro 5,75/pz

- c) prezzi unitari per le attività di rigenerazione delle attrezzature riutilizzabili pari a:

Tabella 2 – Attività di rigenerazione

Tipologia dell'intervento	Prezzo unitario del servizio posto a base di gara
servizio di recupero presso la struttura di lavaggio di ASIA comprensivo di movimentazione	Euro 6,00/pz
servizio di recupero presso altro sito opportunamente attrezzato e autorizzato senza l'impiego della struttura di lavaggio di ASIA comprensivo di movimentazione	Euro 7,50/pz

- d) prezzi unitari per ulteriori ed eventuali attività da svolgere sulle attrezzature pari a:

Tabella 2 – Attività ulteriori ed eventuali sulle attrezzature

Tipologia dell'intervento	Prezzo unitario del servizio posto a base di gara
montaggio completo serrature attrezzature di tipo b) e c)	Euro 1,70/pz
montaggio parziale serrature attrezzature di tipo b) e c)	Euro 0,70/pz

I prezzi unitari devono ritenersi comprensivi di tutti gli oneri previsti per la regolare esecuzione del servizio dedotto in appalto e specificati nel Capitolato Speciale d'Appalto. Null'altro, pertanto, sarà dovuto a qualsiasi titolo.

L'importo complessivo è al netto di IVA.

L'appalto è finanziato con fondi della stazione appaltante.

3.1 DURATA

La durata dell'appalto è pari a 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di avvio del servizio risultante da apposito verbale, redatto in contraddittorio.

3.2 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione dell'accordo quadro, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo delle prestazioni superiore al cinque per cento, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi alla produzione dei servizi – [5224] Movimentazione merci, relativo alla variazione dell'indice tra l'ultima rilevazione disponibile alla data di presentazione dell'istanza e la rilevazione relativa al mese di stipula dell'accordo quadro.

L'istanza di revisione prezzi può essere presentata, solo in caso di attivazione della proroga contrattuale, a partire dal 13° mese dalla stipula dell'accordo quadro. La revisione è consentita solo una volta, ed in relazione alle sole prestazioni ancora da eseguirsi, con effetto dalla data di presentazione dell'istanza a opera di ciascuna parte. Il procedimento di revisione sarà attivato esclusivamente su istanza motivata di parte che dovrà recare una analisi di mercato e di andamento dei prezzi di riferimento, supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi.

3.3 MODIFICA DELL'ACCORDO QUADRO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di proroga dell'accordo quadro: la stazione appaltante si riserva di prorogare l'accordo quadro per una durata massima pari a 12 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nell'accordo quadro o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. L'importo stimato di tale opzione è pari a Euro 200.000,00, al netto di Iva e comprensivo dell'importo di Euro 2.100,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 15 giorni prima della scadenza dell'accordo quadro.

In casi eccezionali, l'accordo quadro in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nell'accordo quadro.

Modifiche dell'accordo quadro ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice: la stazione appaltante si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l'aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente nei seguenti casi: all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali all'accordo quadro e non sia finalizzato a eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124 del Codice.

Il valore globale stimato dell'appalto è pari a **Euro 400.000,00** al netto di Iva, così suddiviso:

Tabella 5

Importo complessivo (A+B)	Euro 200.000,00
Importo per l'opzione di proroga comprensivo degli oneri per la sicurezza	Euro 200.000,00
Valore globale stimato	Euro 400.000,00

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla presente gara è riservata a operatori economici di cui all'art. 65 del Codice.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti a indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti a indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili

a un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede a informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

A un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate a una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nei paragrafi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del Codice i requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

SELF CLEANING

L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, a eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui all'articolo 96, comma 6, del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale, accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto a inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituiscono requisiti di idoneità professionale, a pena di esclusione:

a) l'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residenti in Italia iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

b) il possesso di un Sistema di Gestione conforme agli schemi UNI EN ISO 9001:2015, attestato da certificazione rilasciata da ente accreditato ACCREDIA avente scopo pertinente a quello del presente appalto. Si precisa che, in alternativa al possesso della certificazione rilasciata da ente accreditato ACCREDIA, attestante che l'impresa ha istituito un Sistema di Gestione conforme agli schemi UNI EN ISO 9001:2015, il possesso della certificazione potrà essere documentato da ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2, del Regolamento (CE) n. 765/2008.

Ai fini della comprova, la certificazione è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE ovvero tramite consultazione del portale telematico istituzionale di ACCREDIA ovvero attraverso il portale telematico dell'ente certificatore ovvero attraverso qualsiasi strumento atto a verificare quanto dichiarato dal concorrente. In caso di operatore straniero sarà onere di quest'ultimo indicare il portale telematico ove è

possibile effettuare il controllo di validità del certificato ovvero fornire i riferimenti dell'ente certificatore presso cui è possibile effettuare il predetto controllo. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili;

- c) il possesso di un Sistema di Gestione conforme agli schemi UNI EN ISO 14001:2015, attestato da certificazione rilasciata da ente accreditato ACCREDIA avente scopo pertinente a quello del presente appalto. Si precisa che, in alternativa al possesso della certificazione rilasciata da ente accreditato ACCREDIA, attestante che l'impresa ha istituito un Sistema di Gestione conforme agli schemi UNI EN ISO 14001:2015, il possesso della certificazione potrà essere documentato da ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2, del Regolamento (CE) n. 765/2008.

Ai fini della comprova, la certificazione è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE ovvero tramite consultazione del portale telematico istituzionale di ACCREDIA ovvero attraverso il portale telematico dell'ente certificatore ovvero attraverso qualsiasi strumento atto a verificare quanto dichiarato dal concorrente. In caso di operatore straniero sarà onere di quest'ultimo indicare il portale telematico ove è possibile effettuare il controllo di validità del certificato ovvero fornire i riferimenti dell'ente certificatore presso cui è possibile effettuare il predetto controllo. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non richiesti.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

I concorrenti devono, a pena di esclusione:

- a) aver eseguito, negli ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando, almeno un servizio analogo a quello in appalto di importo minimo pari a **Euro 98.950,00** ossia al 50% dell'importo delle prestazioni in appalto.

Si precisa che, ai fini del raggiungimento del requisito, si potranno indicare anche contratti in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del bando. In ogni caso, sia per un contratto concluso che in corso di esecuzione, sarà considerato solo l'importo eseguito nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando.

Ai fini della comprova del requisito devono essere prodotti uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, RETI DI IMPRESE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale:

- a) il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1, lett. a) deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- b) il requisito relativo al possesso delle certificazioni ISO 9001:2015 di cui al paragrafo 6.1, lett. b), deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- c) il requisito relativo al possesso della certificazione ISO 14001:2015 di cui al paragrafo 6.1, lett. c) deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnico-professionale:

- a) il requisito di cui al precedente punto 6.3, lett. a), richiesto in relazione alla prestazione oggetto dell'appalto deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso specificando che almeno un componente del raggruppamento deve aver svolto un servizio di importo minimo pari a quello richiesto.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale:

- a) il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1, lett. a), deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;

- b) il requisito relativo al possesso delle certificazioni ISO 9001:2015 di cui al paragrafo 6.1, lett. b), deve essere posseduto dall'esecutore;
- c) il requisito relativo al possesso delle certificazioni ISO 14001:2015 di cui al paragrafo 6.1, lett. c), deve essere posseduto dall'esecutore;

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale:

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura, tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell'accordo quadro.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro **10 giorni** decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15 del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, ai sensi dell'art. 113 del Codice, è richiesta:

- a) la disponibilità di un deposito coperto per la gestione, custodia, rigenerazione e manutenzione delle attrezzature. La superficie del deposito non deve essere inferiore a 300 mq. Tale deposito dovrà trovarsi ad una distanza massima di 25 Km dalla sede della logistica RD di A.S.I.A. Napoli SpA, sita in Napoli, alla via Volpicella n. 315, le cui coordinate geografiche sono 40.846792 – 14.319078. La distanza dalla sede logistica RD sarà valutata secondo il percorso automobilistico più breve proposto da Google Maps. Il magazzino deve essere munito delle autorizzazioni di legge necessarie nonché rispondente ai requisiti richiesti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e deve essere assicurato per la copertura del rischio incendio e furto, per lo svolgimento di tutte le attività dedotte in appalto. La Stazione Appaltante si riserva di eseguire tutte le verifiche del caso. La disponibilità del deposito coperto, avente tutte le caratteristiche innanzi indicate, deve essere dimostrata mediante la produzione del relativo titolo di proprietà da parte dell'aggiudicatario oppure

mediante la presentazione di altro titolo idoneo di godimento di un immobile (contratto di locazione/comodato/usufrutto/etc.) debitamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate.

L'aggiudicatario deve comprovare il possesso del requisito mediante trasmissione di tutta la documentazione contrattuale ed autorizzativa entro e non oltre il termine di 15 gg. dalla data di comunicazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto (farà fede la data di consegna della pec). La mancata comprova della disponibilità dell'immobile ovvero la mancata presentazione/idoneità delle autorizzazioni richieste comporta la decadenza dell'aggiudicazione;

b) avere la disponibilità di automezzi idonei, per numero e caratteristiche, a sopperire alle esigenze di esecuzione del servizio così come descritto nel capitolato speciale d'appalto. In particolare l'aggiudicatario deve dimostrare il possesso dei seguenti automezzi:

- almeno n. 2 automezzi di piccola portata dotati di pedana idraulica per la movimentazione delle attrezzature da utilizzare per le azioni ordinarie di consegna delle attrezzature che assicurino la percorribilità di tutto il territorio cittadino;
- almeno n. 1 automezzo furgonato dotato di pedana idraulica per la movimentazione delle attrezzature da utilizzare per le azioni straordinarie di consegna delle attrezzature che assicurino il trasporto di maggiori quantità.

Il numero di automezzi sopra indicato rappresenta la dotazione minima richiesta all'aggiudicatario. La Stazione Appaltante si riserva di chiedere, in funzione dell'aumento delle azioni necessarie all'incremento della raccolta differenziata sul territorio cittadino, di aumentare il numero di automezzi da mettere a disposizione fino ad un massimo di n. 4 automezzi di piccola portata e di n. 2 automezzi furgonati aventi le medesime caratteristiche di quelli costituenti la dotazione minima. Tale esigenza è segnalata dalla Stazione Appaltante con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto allo svolgimento delle attività. È onere dell'aggiudicatario adempiere alla richiesta a propria cura e spese rispettando la tempistica sopra indicata.

Gli automezzi impiegati per l'espletamento del servizio devono essere conformi ai Criteri Ambientali Minimi richiamati in premessa e possedere le caratteristiche indicate al paragrafo 3.5 del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'aggiudicatario deve comprovare il possesso/la disponibilità della dotazione minima di automezzi mediante la trasmissione dei libretti di circolazione degli stessi. Gli automezzi possono essere sia di proprietà dell'aggiudicatario sia nella sua disponibilità mediante apposito contratto (noleggio, leasing, etc.), in tal caso deve essere trasmessa anche la relativa documentazione contrattuale. Detta documentazione deve essere trasmessa entro e non oltre il termine di 15 gg. dalla data di comunicazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto (farà fede la data di consegna della pec). La mancata comprova del possesso o della disponibilità della dotazione minima degli automezzi ovvero la riscontrata inidoneità tecnica degli stessi comporta la decadenza dell'aggiudicazione;

c) avere la disponibilità di un numero di squadre idonee, per numero e capacità tecniche, a sopperire alle esigenze di esecuzione del servizio così come descritte al paragrafo 3.4 del capitolato speciale d'appalto. Il possesso del requisito sarà verificato in fase di esecuzione contrattuale dal Direttore dell'esecuzione contrattuale. Ove fosse riscontrata l'insufficienza numerica delle risorse che compongono le squadre e/o la

inidoneità del personale impiegato nello svolgimento del servizio saranno applicate le penali previste nello schema di accordo quadro.

La comprova del possesso dei requisiti per i quali è prevista la produzione di documentazione è fornita mediante trasmissione della stessa **entro 15 giorni** dalla comunicazione di aggiudicazione.

Si rappresenta che il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti a) e b) sono necessari ai fini della stipula dell'accordo quadro. Pertanto la loro carenza determina la decadenza dall'aggiudicazione.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2,00% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di Euro 8.000,00.

Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, del Codice.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, del Codice la garanzia provvisoria è costituita sotto forma di fideiussione.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto dell'accordo quadro di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193 e **aggiornata alla normativa introdotta con il d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 che regola la materia dei contratti pubblici**;
- d) avere validità per **180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia a eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice, l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
 - c) Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: UNI/PdR 125, EMAS, UNI ISO 45001, SA8000. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8, del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato a impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Non è previsto alcun sopralluogo.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.AC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a Euro 33,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 pubblicata al seguente [link](#).

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive, ove richieste, si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

La documentazione presentata in copia deve essere prodotta ai sensi del d.lgs. n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 12:00** del giorno **20 gennaio 2025** a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termini ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono a esclusivo rischio del concorrente.

Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista, onde evitare la non completa e, quindi, mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto all'articolo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 megabyte per singolo file. La Piattaforma accetta esclusivamente file firmati digitalmente con i seguenti formati .pdf e .p7m e file non firmati digitalmente con qualsiasi estensione (.doc, .pdf, xls, , png, zip, rar, etc.).

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'“OFFERTA” si compone di:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata mediante la Piattaforma.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni richieste per la partecipazione sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma e, per quelle dove non è stato previsto un modello, mediante il rilascio di una dichiarazione redatta, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal concorrente.

Tutta la documentazione deve essere in lingua italiana. La documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine per la sua presentazione dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento, attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, a eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione dell'accordo quadro, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma nello step Documenti amministrativi la seguente documentazione:

- 1) e-DGUE;
- 2) modello 1 - Domanda di partecipazione;
- 3) modello 2 - Dichiarazioni integrative;
- 4) modello "Dichiarazione familiari conviventi";
- 5) modello "Dichiarazione ex art. 1 D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187 sulla composizione societaria";
- 6) eventuale procura di cui al paragrafo 15.1;
- 7) garanzia provvisoria, di cui al paragrafo 10, sottoscritta digitalmente e conforme al decreto del 16 settembre 2022 n. 193, del Ministero dello Sviluppo Economico;
- 8) **(ove ricorra l'eventualità)** documentazione in caso di avvalimento di cui all'articolo 15.3;
- 9) **(ove ricorra l'eventualità)** documentazione per i soggetti associati di cui all'articolo 15.4;
- 10) protocollo di legalità;
- 11) DUVRI;
- 12) nota informativa;
- 13) documentazione a comprova dell'avvenuto pagamento del contributo in favore dell'A.N.A.C.;
- 14) copia del contrassegno inerente all'assolvimento dell'impresa di bollo in formato .pdf, debitamente annullato mediante apposizione di data in parte sul foglio in parte sul contrassegno;
- 15) **(da presentare solo nel caso di dichiarazione di applicazione di un CCNL diverso nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro e per tutta la sua durata)** dichiarazione di equivalenza

delle tutele economiche e normative del contratto applicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro e per tutta la sua durata rispetto a quello indicato al paragrafo 3 del presente disciplinare.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il "Modello 1" fornito dalla stazione appaltante.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) e h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6, del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con determina dell'Amministratore Unico n. 60 del 9 maggio 2024 e di impegnarsi in caso di aggiudicazione ad osservare e far osservare ai propri collaboratori le disposizioni del predetto codice pena la risoluzione dell'accordo quadro;
- di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme pattizie contenute nel "Protocollo di legalità" sottoscritto dal Comune di Napoli e dalla Prefettura di Napoli in data 2 agosto 2019, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno a uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento, secondo quanto previsto al successivo art. 28 del presente disciplinare.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di

partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da Euro 16,00 e inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente, copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate a una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento dell'accordo quadro.

15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. e-DGUE a firma dell'ausiliaria;
2. la dichiarazione di avvalimento;
3. il contratto di avvalimento.

15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti vanno altresì prodotti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti vanno altresì prodotti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica vanno altresì prodotti:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti e partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

(a) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

(b) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 3. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma. L'offerta economica, da predisporre sulla base del Modello 3 – Offerta economica e firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) ribassi percentuali offerti sui prezzi unitari indicati, per ciascuna attività, nella Tabella 2 riportata al paragrafo 3 del presente disciplinare. **Il ribasso deve essere espresso sia in cifre che in lettere e deve fermarsi alla seconda cifra decimale. In caso di discordanza tra il ribasso indicato in lettere e quello indicato in cifre è valida l'indicazione più vantaggiosa per la Stazione Appaltante.**
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) la stima dei costi della manodopera. Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice i costi della manodopera indicati all'articolo 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. Pertanto, ove i costi della manodopera, indicati dal concorrente in sede di offerta economica, fossero inferiori a quelli indicati da questa Stazione Appaltante, l'operatore economico concorrente dovrà inserire nella busta "offerta economica" una relazione giustificativa dei costi della manodopera indicati, onde consentire l'immediata attivazione delle verifiche di cui all'art. 110 del Codice.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati all'articolo 3 del presente disciplinare.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del Codice, con esclusione delle offerte in aumento, a favore dell'impresa che avrà ottenuto la percentuale di ribasso media pesata maggiore.

Attività	Tipologia di intervento	Peso
A1 – manutenzione del parco di attrezzature assegnate all'utenza nell'ambito dei servizi porta a porta già attivi	Raggiungimento dell'utenza (consegna)	0,06
A1 – manutenzione del parco di attrezzature assegnate all'utenza nell'ambito dei servizi porta a porta già attivi	Movimentazione di attrezzature di tipo a)	0,05
A1 – manutenzione del parco di attrezzature assegnate all'utenza nell'ambito dei servizi porta a porta già attivi	Movimentazione di attrezzature di tipo b)	0,50
A1 – manutenzione del parco di attrezzature assegnate all'utenza nell'ambito dei servizi porta a porta già attivi	Movimentazione di attrezzature di tipo c)	0,07
A2 – sviluppo del servizio “Porta a Porta” ad ulteriori settori di territorio cittadino	Singola consegna	0,04
A2 – sviluppo del servizio “Porta a Porta” ad ulteriori settori di territorio cittadino	Movimentazione di attrezzature di tipo a)	0,03
A2 – sviluppo del servizio “Porta a Porta” ad ulteriori settori di territorio cittadino	Movimentazione di attrezzature di tipo b)	0,10
A2 – sviluppo del servizio “Porta a Porta” ad ulteriori settori di territorio cittadino	Movimentazione di attrezzature di tipo c)	0,05
rigenerazione delle attrezzature riutilizzabili con recupero presso il lavaggio di ASIA	Servizio di recupero comprensivo di movimentazione	0,02
Rigenerazione delle attrezzature riutilizzabili con recupero presso altro sito opportunamente attrezzato e autorizzato, senza l'impiego della struttura ASIA	Servizio di recupero comprensivo di movimentazione	0,02
Ulteriori ed eventuali attività da svolgere sulle attrezzature	Montaggio completo serrature	0,03
Ulteriori ed eventuali attività da svolgere sulle attrezzature	Montaggio parziale serrature	0,03

Per una più facile comprensione dell'algoritmo utilizzato per la determinazione della percentuale di ribasso media pesata, si riporta di seguito, a titolo meramente esemplificativo, un'ipotesi di calcolo della stessa:

Descrizione	Peso	Ribasso offerto
raggiungimento dell'utenza – consegna (Attività A1 – manutenzione del parco di attrezzature assegnate all'utenza nell'ambito dei servizi porta a porta già attivi)	0,06	10,00%
movimentazione di attrezzature di tipo a) (Attività A1 – manutenzione del parco di attrezzature assegnate all'utenza nell'ambito dei servizi porta a porta già attivi)	0,05	6,50%
movimentazione di attrezzature di tipo b) (Attività A1 – manutenzione del parco di attrezzature assegnate all'utenza nell'ambito dei servizi porta a porta già attivi)	0,50	8,00%
movimentazione di attrezzature di tipo c) (Attività A1 – manutenzione del parco di attrezzature assegnate all'utenza nell'ambito dei servizi porta a porta già attivi)	0,07	11,00%
singola consegna (Attività A2 – sviluppo del servizio “Porta a Porta” ad ulteriori settori di territorio cittadino)	0,04	10,00%

movimentazione di attrezzature di tipo a) (Attività A2 – sviluppo del servizio “Porta a Porta” ad ulteriori settori di territorio cittadino)	0,03	9,00%
movimentazione di attrezzature di tipo b) (Attività A2 – sviluppo del servizio “Porta a Porta” ad ulteriori settori di territorio cittadino)	0,10	15,00%
movimentazione di attrezzature di tipo c) (Attività A2 – sviluppo del servizio “Porta a Porta” ad ulteriori settori di territorio cittadino)	0,05	20,00%
servizio di recupero comprensivo di movimentazione (Attività - Rigenerazione delle attrezzature riutilizzabili con recupero presso il lavaggio di ASIA)	0,02	5,50%
servizio di recupero comprensivo di movimentazione (Attività - Rigenerazione delle attrezzature riutilizzabili con recupero presso altro sito opportunamente attrezzato e autorizzato, senza l’impiego della struttura ASIA)	0,02	6,00%
montaggio completo serrature (Attività ulteriore ed eventuale da svolgere sulle attrezzature)	0,03	4,00%
montaggio parziale serrature (Attività ulteriore ed eventuale da svolgere sulle attrezzature)	0,03	12,00%

La percentuale di ribasso media pesata relativa all’offerta del concorrente “A” sarà così calcolata:

$$10,00\% * 0,06 = 0,60\%$$

$$6,50\% * 0,05 = 0,325\%$$

$$8,00\% * 0,50 = 4,00\%$$

$$11,00\% * 0,07 = 0,77\%$$

$$10,00\% * 0,04 = 0,40\%$$

$$9,00\% * 0,03 = 0,27\%$$

$$15,00\% * 0,10 = 1,50\%$$

$$20,00\% * 0,05 = 1,00\%$$

$$5,50\% * 0,02 = 0,11\%$$

$$6,00\% * 0,02 = 0,12\%$$

$$4,00\% * 0,03 = 0,12\%$$

$$12,00\% * 0,03 = 0,36\%$$

$$0,60\% + 0,325\% + 4,00\% + 0,77\% + 0,40\% + 0,27\% + 1,50\% + 1,00\% + 0,11\% + 0,12\% + 0,12\% + 0,36\% = 9,575\% = \text{percentuale di ribasso media pesata del concorrente “A”}.$$

La percentuale di ribasso media pesata sarà utilizzata ai soli fini della predisposizione della classifica delle offerte e, dunque, ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto.

Non saranno prese in considerazione, e quindi saranno escluse dalla procedura di gara, le offerte presentate in maniera difforme rispetto a quanto più sopra previsto.

Non saranno ammesse offerte in aumento o sottoposte a riserve e/o condizioni.

I ribassi offerti per ciascuna attività (e dunque la percentuale di ribasso media pesata che sarà utilizzata ai fini dell'aggiudicazione) dovranno comprendere e compensare tutti gli oneri necessari all'esecuzione dell'appalto, tutto incluso e nulla escluso.

Ai fini della contabilizzazione delle prestazioni inerenti al servizio, invece, saranno applicate le percentuali di ribasso indicate dall'impresa aggiudicataria in sede di offerta. Pertanto, ipotizzando che il concorrente "A" risultasse essere l'aggiudicatario della procedura di gara, le prestazioni da questi effettuate saranno contabilizzate utilizzando i seguenti ribassi:

Descrizione	Ribasso utilizzato ai fini della contabilizzazione delle prestazioni
raggiungimento dell'utenza – consegna (Attività A1 – manutenzione del parco di attrezzature assegnate all'utenza nell'ambito dei servizi porta a porta già attivi)	10,00%
movimentazione di attrezzature di tipo a) (Attività A1 – manutenzione del parco di attrezzature assegnate all'utenza nell'ambito dei servizi porta a porta già attivi)	6,50%
movimentazione di attrezzature di tipo b) (Attività A1 – manutenzione del parco di attrezzature assegnate all'utenza nell'ambito dei servizi porta a porta già attivi)	8,00%
movimentazione di attrezzature di tipo c) (Attività A1 – manutenzione del parco di attrezzature assegnate all'utenza nell'ambito dei servizi porta a porta già attivi)	11,00%
Singola consegna (Attività A2 – sviluppo del servizio "Porta a Porta" ad ulteriori settori di territorio cittadino)	10,00%
movimentazione di attrezzature di tipo a) (Attività A2 – sviluppo del servizio "Porta a Porta" ad ulteriori settori di territorio cittadino)	9,00%
movimentazione di attrezzature di tipo b) (Attività A2 – sviluppo del servizio "Porta a Porta" ad ulteriori settori di territorio cittadino)	15,00%
movimentazione di attrezzature di tipo c) (Attività A2 – sviluppo del servizio "Porta a Porta" ad ulteriori settori di territorio cittadino)	20,00%
Servizio di recupero comprensivo di movimentazione (Attività - Rigenerazione delle attrezzature riutilizzabili con recupero presso il lavaggio di ASIA)	5,50%
Servizio di recupero comprensivo di movimentazione (Attività - Rigenerazione delle attrezzature riutilizzabili con recupero presso altro sito opportunamente attrezzato e autorizzato, senza l'impiego della struttura ASIA)	6,00%
Montaggio completo serrature (Attività ulteriore ed eventuale da svolgere sulle attrezzature)	4,00%
Montaggio parziale serrature (Attività ulteriore ed eventuale da svolgere sulle attrezzature)	12,00%

Le percentuali di ribasso rimarranno invariate, indipendentemente da qualsiasi eventualità, per tutta la durata dell'appalto. L'impresa aggiudicataria, pertanto, non avrà diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere per qualsiasi sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l'aggiudicazione, fatta salva la

presentazione di istanza per l'applicazione della clausola di revisione prezzi nei termini previsti nel presente documento.

18. SEGGIO DI GARA

Il seggio di gara è costituito dal Responsabile di Fase che si avvale dell'ausilio di personale della stazione appaltante ai fini della verifica della documentazione amministrativa. La verifica dell'offerta economica e dell'eventuale anomalia delle offerte è effettuata dal Responsabile del Progetto.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno **22 gennaio 2025**, alle **ore 10.00**.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni del seggio di gara.

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta economica resta chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte economiche, sono comunicate tramite la piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Il seggio di gara procede all'apertura delle offerte presentate. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti presentino la stessa percentuale di ribasso media pesata, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa entro 5 giorni dalla richiesta. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'*ex aequo* il seggio procede mediante sorteggio a individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste punto 2.3.

Il seggio di gara rende visibile ai concorrenti, i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il seggio, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- a) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- b) presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La Stazione Appaltante, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, valuterà la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta ove questa appaia anormalmente bassa sulla base dei parametri di seguito riportati.

Se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, si calcolerà una soglia, a partire dalla quale l'offerta sarà considerata sospetta di anomalia. Ai fini del calcolo della predetta soglia il seggio di gara procederà come segue:

- a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali medi pesati di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso medio pesato sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali medi pesati che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
- c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali medi pesati di cui alla lettera b);
- d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi percentuali medi pesati di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Se il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, si calcolerà una soglia, a partire dalla quale l'offerta sarà considerata sospetta di anomalia. Ai fini del calcolo della predetta soglia il seggio di gara procederà come segue:

- a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali medi pesati di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso percentuale medio pesato e quelle di minor ribasso percentuale medio pesato; le offerte aventi un uguale valore di ribasso percentuale medio pesato sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali medi pesati che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
- c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
- d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);
- e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Qualora la migliore offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino a individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti a escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'accordo quadro, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione. La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta valida, sempre che la stessa risulti congrua e rispondente all'interesse pubblico da perseguire.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta, qualora venga accertato che tale offerta non soddisfi gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, a incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'accordo quadro è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula dell'accordo quadro può essere differita, purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione dell'accordo quadro stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula dell'accordo quadro; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione dell'accordo quadro, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula dell'accordo quadro non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula dell'accordo quadro non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula dell'accordo quadro al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo quadro, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'accordo quadro è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata ed è soggetto a registrazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione dell'accordo quadro.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'accordo quadro è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta

comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto dell'accordo quadro.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'accordo quadro è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza dell'accordo quadro.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto dell'accordo quadro, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula dell'accordo quadro, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante:

<https://asianapoli.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta.html>;

<https://asianapoli.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/disposizioni-general/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza.html>;

<https://asianapoli.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/modello-di-organizzazione-gestione-e-controllo-ex-d-lgs-231-01.html>.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Napoli.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Il titolare del trattamento dei dati è l'Amministratore Unico di A.S.I.A. Napoli SpA con sede in Napoli, Via Ponte dei Francesi, 37/d. Sito internet www.asianapoli.it, Tel 0817351583, pec asianapoli.info@pec.it.

A.S.I.A. Napoli SpA ha nominato il Data Protection Officer (DPO) contattabile inviando una pec a asianapoli.dpo@pec.it.

I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità delle seguenti procedure:

- per l'affidamento degli appalti
- per le verifiche dei requisiti dichiarati dai concorrenti e dagli aggiudicatari degli appalti;
- per l'affidamento degli incarichi di prestazione professionale;
- per la stipula e l'esecuzione del contratto di appalto o di prestazione professionale con i connessi adempimenti.

I dati personali sono oggetto di trattamento per le suddette finalità.

Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

I dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione.

Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all'art. 9, par. 1, del GDPR ossia quelli che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, in conformità alle previsioni di cui allo stesso e al D.P.R. n. 445/2000. Tali dati sono trattati solo nel caso di procedure di appalto.

Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato (art. 6, par. 1, lett. b, del GDPR);
- necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c, del GDPR). A esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o contratto, esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa;
- necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione della procedura a evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6, par. 1, lett. e, del GDPR).

I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell'interessato, ai seguenti soggetti:

- 1) ai soggetti individuati da A.S.I.A Napoli SpA quali fornitori dei servizi relativi al sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata.
- 2) agli istituti di credito bancario per l'accredito dei corrispettivi spettanti all'appaltatore;

- 3) all'A.N.Ac., ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 per i contratti di appalto;
- 4) alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale e amministrativa;
- 5) all'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;
- 6) ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato Italiano.

I soggetti indicati ai punti da 2) a 6) tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento, e forniranno autonoma informativa ai sensi del GDPR.

La diffusione delle informazioni si limita alla pubblicazione sul sito web dell'A.S.I.A. Napoli SpA, nella sezione dedicata alla trasparenza amministrativa, dei dati richiesti dalla normativa in materia di Trasparenza e Anticorruzione.

A.S.I.A. Napoli SpA non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.

A.S.I.A. Napoli SpA conserva i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti.

I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:

- durata del rapporto contrattuale;
- obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all'ambito fiscale e tributario;
- necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti dell'A.S.I.A. Napoli SpA;
- previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.

Con riferimento all'appaltatore, i dati personali sono conservati per tutta la durata del contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale. I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti di A.S.I.A. Napoli SpA. In tal caso i dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità.

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 679/2016:

- diritto di accesso ai dati personali (art. 15 del GDPR);
- diritto alla rettifica (art. 16 del GDPR);
- diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del GDPR);
- diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del GDPR);
- diritto di opposizione (art. 21 del GDPR).

Gli interessati possono esercitare questi diritti inviando una richiesta alla pec di A.S.I.A. Napoli SpA (asianapoli.info@pec.it). Nell'oggetto l'interessato dovrà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità sa o si suppone che i suoi dati siano stati raccolti da A.S.I.A. Napoli SpA e dovrà allegare, se la richiesta non proviene da casella pec intestata all'interessato, un proprio documento di identità.

Gli interessati hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy utilizzando la modulistica disponibile sul sito del Garante: www.garanteprivacy.it.

I dati personali sono conferiti dagli interessati. A.S.I.A. Napoli SpA può, tuttavia, acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità.



Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è, altresì, necessario ai fini della partecipazione alle procedure di gara o di attribuzione degli incarichi nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto.